

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PNES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

VISTO il Regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;

VISTO l'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni, che affida all'Istat l'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di Statistica»;

VISTO l'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" avente ad oggetto l'indizione ed il finanziamento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del 2 agosto 2010 per mezzo della quale il Consiglio dell'Istituto ha dato mandato al Presidente di acquisire le intese di cui all'art. 50 comma 2, lettere a) e b) e di predisporre lo schema di Piano Generale di Censimento;

RICHIAMATO il verbale della seduta del Consiglio dell'Istituto in data 1 settembre 2010 nel quale è stato presentato il documento concernente l'organizzazione del Censimento

ACQUISITA l'intesa di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 50 del decreto legge 78/2010 con la Conferenza Unificata in data 16.12.2010, sentito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACQUISITE le intese di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 50 del decreto legge 78/2010 con il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 23.12.2010 e con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 14.01.2011;

ACQUISITA l'intesa di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 50 del decreto legge 78/2010 con il Ministero dell'Interno in data 17.12.2010;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali fornito ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003, espresso in data 16.02.2011;

COD.	D 16
------	------



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

VISTA la seduta del Consiglio del 18.02.2011 nella quale si è approvato il Piano Generale di Censimento;

DELIBERA

- di adottare il Piano Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni

PIANO GENERALE DEL
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI

1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)

Il Piano Generale di Censimento è un atto programmatico di natura generale che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, mentre la disciplina degli aspetti di dettaglio e operativi del Censimento è rinviata ad ulteriori atti e circolari.

Il Censimento del 2011 trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nel Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, che ha stabilito le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni, necessarie ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 sopra menzionato.

A livello nazionale l'art. 50 comma 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, ha indetto e finanziato i Censimenti Generali del 2011 e stabilito che l'Istat organizzi le operazioni di Censimento attraverso il Piano Generale di Censimento (PGC) e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale articolo individua i contenuti "necessari" del Piano Generale di Censimento, rinviando per gli specifici aspetti operativi ad apposite circolari Istat.

Il presente documento è stato adottato previa acquisizione delle intese di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 50 citato, come precedentemente indicate (Ministero dell'economia e delle finanze, Conferenza Unificata, Dipartimento della funzione pubblica, Ministero dell'Interno) e del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

A

COD.	D 16
------	------



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

2. Aspetti generali del censimento

2.1 Obiettivi, campo di osservazione e unità di rilevazione

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni viene effettuato allo scopo di:

- a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
- b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale;
- c) determinare la popolazione legale quale popolazione residente nel territorio di ciascun Comune;
- d) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente;
- e) produrre informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici.

Per raggiungere i predetti obiettivi, il Censimento deve raccogliere informazioni e dati riferiti a diverse unità di rilevazione, adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo i criteri previsti dalla United Nations Economic Commission for Europe ("Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing") e stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Conseguentemente, il campo di osservazione del Censimento è costituito, a livello di ciascun Comune, dalla popolazione dimorante abitualmente, ossia residente, come definita dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ("Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente") e in linea con quanto previsto dal citato Regolamento dell'Unione Europea. Fanno parte della popolazione dimorante abitualmente le persone di cittadinanza straniera in possesso di regolare titolo per soggiornare in Italia¹. Costituisce campo di osservazione del Censimento anche la popolazione presente, calcolata come somma delle persone non dimoranti abitualmente, ma temporaneamente presenti nel Comune alla data del censimento e delle persone dimoranti abitualmente nel Comune, al netto di quelle temporaneamente assenti alla data di riferimento del Censimento. La popolazione censita come dimorante abitualmente, ossia residente, nel territorio del Comune costituisce la popolazione legale dello stesso.

Il Censimento generale della popolazione rileva, mediante i questionari di censimento predisposti dall'Istat, la struttura delle famiglie, le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e di mobilità territoriale delle persone censite come dimoranti abitualmente, nonché le principali

¹ Per i cittadini di paesi non appartenenti alla Unione Europea, costituiscono titoli a soggiornare in Italia il permesso di soggiorno valido, il nulla osta all'ingresso in Italia per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, le domande di rinnovo del permesso di soggiorno e le domande di rilascio del primo permesso.

COD.	D16
------	-----



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

caratteristiche anagrafiche delle persone censite come non dimoranti abitualmente alla data di riferimento. In ciascun Comune il censimento rileva anche: la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni occupate; la consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati e delle abitazioni non occupate; la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto; la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati, limitatamente alle località abitate. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresì, la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del d. lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal d.lgs. 23 maggio 2005, n. 99.

Le unità di rilevazione del Censimento sono:

- a) le famiglie: cioè la famiglia anagrafica ovvero un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- b) le convivenze: cioè la convivenza anagrafica ovvero un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), e la convivenza non anagrafica ovvero le strutture residenziali collettive che ospitano solo persone non dimoranti abitualmente (alberghi, alcuni ospedali, ecc.);
- c) le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del censimento: cioè le persone che sono presenti nell'alloggio o nella convivenza alla data del censimento, ma che dimorano abitualmente in un altro alloggio o in un'altra convivenza dello stesso comune oppure in un altro comune o all'estero;
- d) le abitazioni: cioè un locale o un insieme di locali (stanze e vani accessori), separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto) e indipendente (ovvero dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno - strada, cortile, ecc. - o da spazi di disimpegno comune - pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc., cioè di un accesso tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni), inserito in un edificio o che costituisca esso stesso un edificio, destinato (costruito, ricostruito o convertito) stabilmente ad uso abitativo, anche nel caso che una parte di esso sia adibita ad ufficio, studio professionale, ecc.;
- e) gli altri tipi di alloggio, se alla data del censimento costituiscono la dimora stabile o temporanea di una o più persone: cioè un alloggio non classificabile come abitazione (perché mobile, semi-permanente o improvvisato) che alla data del censimento costituisca la dimora stabile o temporanea di una o più persone (roulotte, camper, prefabbricati,

COD.	D 16
------	------



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

baracche, capanne, grotte, garage, cantine e simili, ecc.);

- f) gli edifici: cioè le costruzioni, dotate di una propria struttura indipendente, di regola di concezione ed esecuzione unitaria, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione e/o alla produzione di beni e servizi, con le eventuali pertinenze, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno.

2.2 Metodi e tecniche di indagine e calendario delle operazioni

Tutte le informazioni e i dati oggetto del censimento devono essere raccolti esclusivamente mediante gli appositi questionari predisposti dall'Istat. Per la raccolta dei dati è fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini che non siano disposte dall'Istat, fatto salvo quanto previsto per le Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alla consistenza e alla dislocazione territoriale dei gruppi linguistici.

La data di riferimento del censimento è fissata al **9 ottobre 2011**. In particolare, la popolazione residente e quella presente sono individuate in ciascun Comune con riferimento alla mezzanotte tra l'8 e il 9 ottobre 2011. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni per la compilazione dei questionari di censimento che saranno impartite dall'Istat.

La strategia censuaria per il 2011 mantiene le caratteristiche di esaustività e simultaneità della rilevazione su tutto il territorio nazionale, ma introduce numerose innovazioni di processo e di prodotto, tra le quali:

- l'impiego del registro anagrafico della popolazione residente mediante il ricorso a "Liste anagrafiche comunali" (LAC) di famiglie e convivenze per la distribuzione dei questionari;
- la consegna dei questionari tramite spedizione diretta alle famiglie al fine di ridurre il numero di rilevatori sul campo e semplificare l'attività di front office degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
- la raccolta dei questionari compilati mediante una pluralità di canali e secondo le preferenze del rispondente (Internet, Centri Comunali di Raccolta, punti di restituzione sul territorio, rilevatori);
- la somministrazione di questionari in forma completa a campioni di famiglie nei Comuni capoluogo di provincia o con popolazione residente di almeno 20.000 abitanti al 1 gennaio 2008;
- l'individuazione delle unità di rilevazione dimoranti abitualmente sul territorio comunale ma non iscritte in anagrafe e il loro recupero nel computo della popolazione legale (recupero sistematico della sottocopertura anagrafica);

COD.	D 16
------	------



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- la compilazione di bilanci ad hoc da parte dei Comuni, con successiva validazione da parte dell'Istat, relativi agli esiti del confronto contestuale censimento-anagrafe e del successivo processo di revisione anagrafica post censuaria, al fine di garantire una maggiore coerenza tra dati anagrafici e dati censuari sia alla data del censimento, sia negli anni ad esso successivi.

La sequenza delle principali operazioni di preparazione e conduzione del censimento, in base alle scelte tecniche operate dall'Istituto, può essere così sintetizzata:

- IV trimestre 2010:** Rilevazione dei Numeri Civici (RNC) per i Comuni capoluogo di provincia o con popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti al 1 gennaio 2008. Obiettivo della RNC è la costituzione di una lista ausiliaria finalizzata a coadiuvare la gestione della rilevazione sul campo nella fase di recupero sistematico della sottocopertura anagrafica e a realizzare il censimento degli edifici. Nei Comuni non capoluogo di provincia e con popolazione inferiore a 20.000 abitanti al 1 gennaio 2008 il censimento degli edifici è svolto contestualmente alla rilevazione censuaria.
- I trimestre 2011:** acquisizione delle LAC. I Comuni dovranno inviare entro il 15 febbraio 2011 la lista anagrafica della popolazione residente riferita al 31 dicembre 2010, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate dall'Istat accertando il rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite. Inoltre, le liste saranno elaborate dall'Istat per la normalizzazione e il riconoscimento degli indirizzi e la loro geocodifica alle sezioni di censimento. Entro il 31 marzo 2011 dovranno essere costituiti tutti gli Uffici di censimento previsti dal successivo paragrafo 3 e nominati i rispettivi responsabili.
- II trimestre 2011:** con riferimento ai Comuni capoluogo di provincia o con popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti al 1 gennaio 2008, l'Istat estrae dei campioni di famiglie da sottoporre a rilevazione per mezzo di questionario in forma completa, nelle aree di censimento² di centro abitato. In queste aree il restante insieme delle famiglie viene rilevato tramite un questionario in forma ridotta. Nelle residue aree di censimento dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e per l'intero territorio dei Comuni fino a 20.000 abitanti è prevista la somministrazione di un questionario in forma completa a tutte le famiglie incluse in LAC.
- III trimestre 2011:** l'Istat predispone delle "Liste Integrative da Fonti Ausiliarie centrali di individui, famiglie e convivenze non incluse in LAC" (LIFA). Si tratta di liste ausiliarie su base comunale finalizzate al contatto di individui dimoranti sul territorio comunale, ma non presenti nelle LAC corrispondenti. Le fonti utilizzate per la creazione delle LIFA sono, tra le

² Aggregazioni di sezioni di censimento tra loro contigue, utili alla definizione di aree sub-comunali di output informativo, da definire in collaborazione tra Istat e ciascun Comune con almeno 20.000 abitanti o capoluogo di provincia.

COD.	D16
------	-----



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

altre, l'Anagrafe Tributaria e gli archivi, gestiti dal Ministero dell'interno, degli stranieri extra-comunitari in condizione di regolarità nel soggiorno,.

- IV trimestre 2011:

- spedizione diretta dei questionari alle famiglie incluse in LAC. Le operazioni di consegna dovranno essere concluse entro il 22 ottobre 2011 per tutto il territorio nazionale. I questionari saranno spediti all'intestatario del foglio di famiglia all'indirizzo di residenza registrato in LAC;
- consegna per mezzo di rilevatori comunali, alle famiglie incluse in LAC, dei questionari che non sia stato possibile recapitare tramite spedizione diretta;
- rilevazione diretta per mezzo di rilevatori comunali delle persone senza tetto o senza fissa dimora, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Istat con successiva circolare;
- acquisizione delle LAC riferite all'8 ottobre 2011 e formazione delle "Liste integrative autonome comunali" (LIAC), composte dalle persone che hanno subito variazioni nei dati anagrafici (nascita, morte, trasferimenti di residenza in entrata e in uscita dal Comune, cambi di abitazione interni al Comune) tra il 1° gennaio e l'8 ottobre del 2011;
- restituzione multicanale. Al fine di agevolare l'acquisizione dei questionari compilati e di ridurre l'impegno sul campo dei rilevatori saranno utilizzati diversi canali di restituzione: Internet, Centri Comunali di Raccolta (CCR), punti di restituzione sul territorio. Tutti i questionari, comunque restituiti, saranno resi disponibili all'Ufficio Comunale di Censimento competente per territorio.;
- rilevazione delle convivenze. La rilevazione verrà effettuata secondo modalità e tempi stabiliti dall'Istat con successiva circolare e con apposite convenzioni non onerose da stipulare con alcuni enti interessati;
- recupero delle mancate risposte e identificazione della sovra copertura delle LAC. A partire dal 21 novembre 2011 i rilevatori verranno inviati sul campo per acquisire i questionari che non siano ancora stati restituiti spontaneamente dalle famiglie. Qualora il rilevatore accerti che un individuo non è più dimorante abitualmente all'indirizzo risultante in anagrafe e qualora nell'ambito delle operazioni di recupero lo stesso non venga rilevato come dimorante abitualmente presso altro indirizzo del Comune, l'individuo viene considerato irreperibile al censimento ed escluso dal conteggio della popolazione residente;
- recupero sistematico della sotto copertura anagrafica. Consiste in una ricognizione del territorio da parte del rilevatore sulla base di informazioni contenute nelle liste RNC, LIFA e LIAC e mirante al recupero esaustivo delle famiglie e convivenze dimoranti abitualmente sul territorio comunale e non incluse in LAC;

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- revisione qualitativa dei questionari cartacei e confronto contestuale censimento/anagrafe. Il Comune deve provvedere alla revisione dei questionari restituiti in forma cartacea secondo le specifiche che saranno fornite dall'Istat. Per ciascun questionario revisionato, il Comune provvederà ad inserire nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) alcune informazioni necessarie alla produzione e diffusione dei primi risultati nonché all'effettuazione del confronto censimento-anagrafe.
- **I trimestre 2012:** A chiusura delle operazioni di rilevazione, di revisione qualitativa dei questionari cartacei e di confronto censimento-anagrafe, il Comune dovrà provvedere alla compilazione e trasmissione all'Istat dei bilanci ad hoc relativi agli esiti del confronto censimento-anagrafe, nonché alla predisposizione dei pacchi di questionari compilati in forma cartacea per il successivo ritiro da parte della ditta incaricata dall'Istat.

Mediante successivi atti e specifiche circolari attuative, l'Istat fornirà istruzioni circa le modalità di conduzione delle operazioni censuarie relative a popolazione e abitazioni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, individuati da appositi provvedimenti.

L'operazione censuaria, basata su una tecnica di rilevazione multicanale, sarà gestita con l'ausilio di un Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) realizzato attraverso la rete Internet e atto a facilitare il monitoraggio di tutte le fasi del processo produttivo ai vari livelli di operatività della rete di rilevazione, ivi compresa l'acquisizione dei questionari. In particolare, l'SGR consentirà di seguire le fasi della rilevazione prima della raccolta dei dati, durante la raccolta dei dati, dopo la raccolta dei dati, per la pubblicazione dei primi risultati; dopo la pubblicazione dei primi risultati, per le altre operazioni previste prima della chiusura delle attività censuarie presso gli uffici di censimento.

3. Organizzazione della rilevazione censuaria

3.1 Organizzazione della rete territoriale

Le fasi della rilevazione censuaria vengono organizzate con riferimento a quattro livelli territoriali: nazionale, regionale, provinciale e comunale (figura 1). Esse sono affidate agli enti di seguito indicati con specificazione dei compiti a ciascuno spettanti.

A livello nazionale:

- **I'Istat** definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione censuaria e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati raccolti mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti dagli organi di censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione ad Eurostat. L'Istat predispone il materiale censuario e in particolare i questionari di censimento, provvede alla comunicazione

COD.	D16
------	-----



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

integrata nei confronti delle unità di rilevazione e più in generale alla pubblicità verso la generalità dei residenti in Italia, assicura il rispetto del segreto statistico e la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite presso i rispondenti;

- **l'Ufficio di statistica del Ministero dell'interno**, oltre a svolgere le funzioni dettate dal d.lgs. n. 322/89 e dalla direttiva del Comstat n. 5 del 15 ottobre 1991, assicura il coordinamento delle attività svolte in ambito censuario dagli Uffici provinciali di censimento, appositamente costituiti presso le Prefetture.

A livello regionale:

- l'Istat sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante le proprie sedi regionali (indicate nel seguito come Uffici Regionali di Censimento – URC), con il compito di supervisionare la costituzione degli uffici di censimento a livello sub regionale e le procedure di selezione e nomina dei coordinatori e rilevatori, di coordinare e partecipare alla formazione del personale degli organi di censimento, di controllare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie nel territorio regionale di competenza;
- nell'ambito di ciascun URC operano i **Responsabili Istat Territoriali (RIT)** svolgendo compiti di supporto, formazione e vigilanza secondo specifiche tecniche che saranno definite dall'Istat con successiva circolare;
- nelle province autonome di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta i compiti e le funzioni dell'URC sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali autonome e della Regione Valle d'Aosta. I suddetti uffici provvedono a selezionare e nominare i responsabili territoriali che, nei territori di competenza, assumeranno i compiti e le funzioni proprie dei RIT, secondo quanto stabilito da apposite intese e dalle circolari tecniche;
- gli Uffici di statistica delle Regioni collaborano con gli URC per favorire la costituzione degli uffici di censimento a livello subregionale, con particolare riguardo all'associazionismo tra enti locali;
- nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun URC sarà coadiuvato da una **Commissione Tecnica Regionale (CTR)** costituita dall'Istat. Alle Commissioni spettano compiti di monitoraggio, segnalazione e intervento nei casi più critici. Di ciascuna commissione faranno parte anche rappresentanti dell'Ufficio di statistica della Regione e rappresentanti degli enti locali designati da ANCI e UPI a livello regionale. Nelle province di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta le Commissioni Tecniche Regionali sono istituite dalle rispettive amministrazioni provinciali autonome e dalla Regione Valle d'Aosta. Con apposita circolare l'Istat comunicherà i criteri per la costituzione e il funzionamento delle CTR.

COD.	D 16
------	------



DELIBERAZIONE

6	PREV	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

A livello provinciale:

- di norma, gli Uffici di Statistica presso le Prefetture svolgono i compiti di **Uffici Provinciali di Censimento (UPC)**. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 322/89 e successive modificazioni, agli UPC spettano i compiti di vigilanza, assistenza agli Uffici Comunali di Censimento, coordinamento delle attività censuarie e formazione. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta le funzioni e i compiti propri dell'UPC sono attribuiti alle competenze dei rispettivi URC. In particolare, agli UPC, in collaborazione a titolo non oneroso con le Province, spettano i seguenti compiti:
 1. vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni censuarie;
 2. assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento e alla nomina del suo responsabile secondo le modalità e i tempi di seguito stabiliti;
 3. assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di fornitura all'Istat della Lista anagrafica comunale (LAC), secondo le disposizioni impartite dall'Istituto mediante circolari;
 4. assistere gli Uffici Comunali di Censimento nella soluzione di eventi imprevisti o eccezionali;
 5. monitorare l'andamento della rilevazione anche utilizzando le funzioni di reportistica e trasmissione previste nel Sistema di Gestione della Rilevazione;
 6. coordinare le attività censuarie nel territorio di competenza in collaborazione con i RIT;
 7. contribuire all'effettuazione della formazione del personale degli Uffici Comunali di Censimento;
 8. favorire le intese tra gli enti locali finalizzate alla costituzione di Uffici Comunali di Censimento in forma associata tra Comuni, nel rispetto della normativa vigente e in base a circolari Istat.

I gruppi di lavoro permanenti costituiti presso gli uffici di statistica delle Prefetture (composti dal responsabile dell'ufficio di statistica della Prefettura, da rappresentanti dell'Istat, degli uffici di statistica della Provincia, della CCIAA del capoluogo, così come previsto dalla Direttiva Comstat n. 5 del 15.10.1991) cui spettano compiti di consulenza e supporto tecnico, saranno chiamati a coadiuvare le sopra elencate attività censuarie svolte a livello provinciale.

1 si aggiunge la parola "comune" *Ef*

Ef

COD.	D 16
------	------

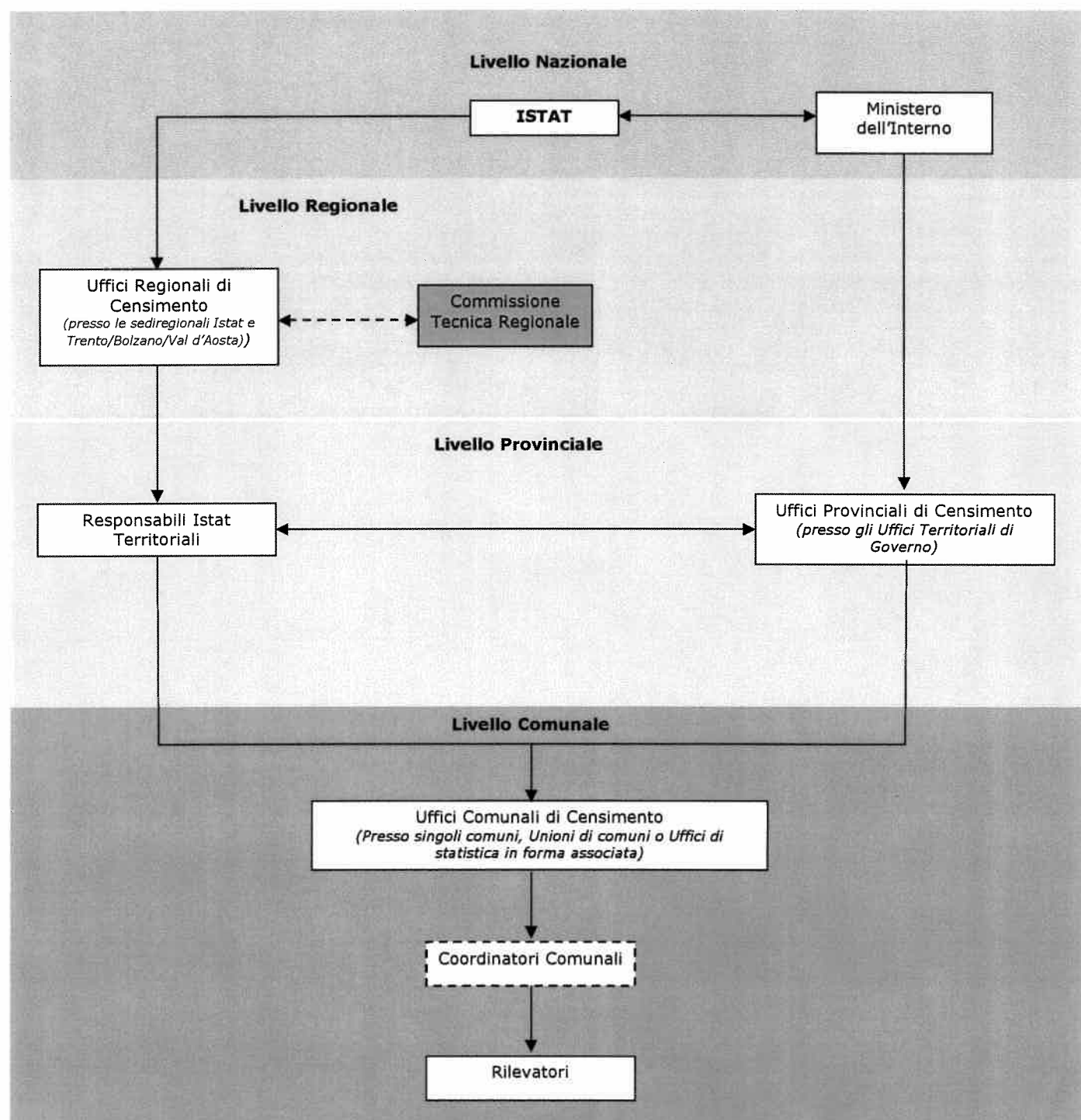


DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Figura 1 – Organizzazione della rete censuaria



COD.	D 16
------	------



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

A livello locale:

- ciascun Comune costituisce il proprio **Ufficio Comunale di Censimento (UCC)** presso l'ufficio di statistica cui fanno capo i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. I Comuni che non hanno l'ufficio di statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi demografici. I Comuni possono svolgere tale funzione anche in forma associata. Le principali funzioni e compiti dell'UCC, i cui dettagli verranno definiti dall'Istat con apposite circolari, sono le seguenti:
 1. mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento della rilevazione;
 2. selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali (CoC), secondo criteri e tempi stabiliti da circolari dell'Istat;
 3. formare, in collaborazione con l'URC e l'UPC competenti per territorio, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali, utilizzando i materiali all'uopo predisposti dall'Istat;
 4. costituire uno o più Centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di assistenza alla loro compilazione;
 5. svolgere la rilevazione secondo modalità e tempi disposti dal presente Piano e dalle circolari dell'Istat;
 6. utilizzare il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat per tutte le funzioni previste;
 7. monitorare l'andamento della rilevazione e intervenire nei casi di criticità;
 8. assistere le famiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari;
 9. nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti al 1 gennaio 2008, non capoluoghi di Provincia, svolgere il censimento degli edifici;
 10. accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all'Istat;
 11. effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenze;
 12. provvedere al confronto censimento anagrafe e compilare il bilancio ad hoc degli esiti;
 13. trasmettere all'Istat il suddetto bilancio e all'Ufficio comunale di anagrafe le liste di individui iscritti in anagrafe ma irreperibili al censimento e di individui censiti ma non iscritti in anagrafe;
 14. formare i pacchi di questionari compilati secondo le specifiche definite dall'Istat;
 15. redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat.

COD.	D 16
------	------



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

3.2 Modalità e tempi di costituzione degli Uffici di censimento

Gli Uffici di censimento a livello provinciale e comunale vengono costituiti seguendo le modalità di seguito indicate.

In particolare:

- le funzioni e i compiti di UPC sono attribuite, di norma, all'Ufficio di statistica della Prefettura, ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite, di norma, le funzioni di responsabile dell'UPC. Le Prefetture che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
- le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all'Ufficio di statistica del Comune, ove costituito, e al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono l'Ufficio di censimento, di norma, presso i propri Servizi demografici e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche. I Comuni possono attribuire la qualifica di UCC agli Uffici di censimento costituiti in occasione del Censimento generale dell'agricoltura, ai sensi degli artt. 8, 11 e 12 del DPR 23 luglio 2010, n. 154, adottando le misure opportune per adeguare gli Uffici stessi ai nuovi compiti connessi all'esecuzione del censimento in oggetto;
- gli UCC possono essere costituiti anche in forma associata tra più Comuni secondo criteri finalizzati a una più efficiente organizzazione delle attività ad essi affidate, soprattutto nei casi in cui il numero delle unità di rilevazione sia limitato e tale da comportare diseconomie di scala nella costituzione di UCC in ciascun singolo Comune. La scelta del Responsabile dell'Ufficio, in tale ipotesi, deve tener conto dei requisiti di professionalità di cui al punto precedente. Le Regioni e le Province autonome possono incentivare e sostenere la costituzione degli UCC in forma associata.

Ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di selezione, ai requisiti, alla natura e durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio di censimento potranno essere fornite da circolari dell'Istat.

Gli Uffici Regionali di Censimento, gli Uffici Provinciali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata e non, debbono essere costituiti entro il 31 marzo 2011, dandone comunicazione all'Istat secondo le modalità che verranno comunicate mediante apposita circolare.

COD.	D 16
------	------



DELIBERAZIONE		
6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

3.3 Contributi agli organi di censimento

3.3.1 Uffici Comunali di Censimento (UCC)

Agli oneri derivanti dall'effettuazione del censimento l'Ufficio di censimento comunale provvede nel limite delle risorse ordinarie dell'ente e del contributo Istat. In particolare, tre sono le attività che gli organi di censimento sono chiamati a svolgere, secondo i tempi descritti in precedenza:

- rilevazione dei numeri civici;
- rilevazione censuaria della popolazione e delle abitazioni;
- rilevazione campionaria areale di controllo della copertura del censimento (Post Enumeration Survey - PES).

Per la prima rilevazione ai Comuni capoluogo di provincia e a quelli con almeno 20.000 abitanti alla data del 1 gennaio 2008 è corrisposto un contributo forfettario per un importo complessivo massimo di 19.000.000,00 euro. Il contributo spettante a ciascun Comune si compone di due voci:

- a) contributo per le spese di impianto della rilevazione, definito in base all'ampiezza demografica dei Comuni e pari, nel complesso, a 2.850.000,00 euro;
- b) contributo variabile di 2 euro per edificio rilevato e di 1 euro per numero civico rilevato.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 50, comma 5 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, le modalità e i tempi di pagamento del contributo sono già stati stabiliti dall'Istat mediante circolare n. 1 (protocollo n. 5429) del 7 settembre 2010 agli enti interessati.

Per le attività censuarie in senso stretto sono previsti tre diversi fondi da assegnare agli UCC:

- fondo di importo totale massimo pari a 103.840.779,00 euro*, da distribuire come **contributo forfettario fisso per il funzionamento degli UCC**. Questo contributo viene ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente, calcolata dall'Istat con riferimento al 1 gennaio 2010. Alle Unioni di Comuni, formalmente costituite ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché alle Comunità montane costituite e operanti ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo T.U.E.L., che abbiano tra i loro compiti anche l'esercizio della funzione statistica e che abbiano costituito un unico UCC per i Comuni associati, il contributo sarà erogato nella misura spettante in base al numero di residenti nell'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione e risultanti all'Istat al 1 gennaio 2010. Analogo criterio sarà applicato alle associazioni tra Comuni per la conduzione dell'Ufficio di statistica, ai sensi della direttiva del Comstat n. 7 del 18 dicembre 1992 e della circolare dell'Istat del 27 aprile 1999 n. 3/Sistan;

* cui si aggiunge la somma di 194.856,00 euro,

H

bf

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PMES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- fondo di importo totale massimo pari a 189.880.282,00 euro, da distribuire come **contributo forfetario variabile legato all'attività di rilevazione**. Questo contributo sarà erogato ai Comuni in ragione di:
 - o 6,00 euro per questionario di famiglia restituito al Centro Comunale di Raccolta o recuperato tramite rilevatore comunale;
 - o 5,00 euro per questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul territorio;
 - o 3,00 euro a questionario di famiglia restituito via web, ove il tasso di utilizzo del canale nel singolo Comune risultasse inferiore o uguale al 10%. Nel caso il tasso di restituzione via web nel singolo Comune fosse superiore al 10% dei questionari validati dall'Istat, lo specifico contributo sarà corrisposto in misura pari a:
 - 4,00 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 10,01% e il 15%;
 - 4,50 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 15,01% e il 20%;
 - 5,00 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 20,01% e il 25%;
 - 5,50 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà superiore al 25%.
- Inoltre, un contributo aggiuntivo verrà erogato ai Comuni³ in ragione di 8,00 euro per ciascun questionario di convivenza validato dall'Istat e di 2,00 euro per questionario di edificio validato dall'Istat e per abitazione non occupata rilevata;
- fondo di importo totale massimo pari a 2.966.880,00 euro per **l'incentivazione della costituzione di UCC in forma associata**. Questo contributo ha lo scopo di incentivare l'associazione tra Comuni nel costituire un unico ufficio di censimento cui assegnare il compito di gestire sul territorio la rilevazione censuaria. Esso sarà corrisposto dall'Istat in misura pari al 20% della somma spettante a ciascun Comune associato in base all'applicazione del criterio di riparto del primo tipo di contributo. L'incentivo sarà riservato a Comuni tra loro limitrofi, con popolazione determinata dall'Istat al 1 gennaio 2010 non superiore a 5.000 abitanti, che costituiscano un unico Ufficio di Censimento in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci. All'associazione tra Comuni potranno partecipare, entro i limiti di numerosità degli enti sopra specificati, anche Comuni limitrofi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, tuttavia questi ultimi senza beneficiare dell'incentivo. Il contributo incentivante non spetta alle Unioni dei Comuni, alle Comunità montane e agli Uffici di statistica costituiti in forma associata.

³ Il contributo unitario per questionario di edificio sarà erogato solo ai Comuni non capoluogo di provincia o con popolazione determinata dall'Istat al 1 gennaio 2008 inferiore a 20.000 abitanti.

COD.	D 16
------	------



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Infine, per la rilevazione campionaria areale di controllo della copertura del censimento (PES) è previsto un contributo di importo totale massimo pari a 5.000.000,00 euro. Esso sarà ripartito solo tra i Comuni che formeranno il campione areale di controllo della qualità e della copertura della rilevazione censuaria, secondo criteri di commisurazione al numero delle sezioni di censimento da sottoporre a controllo e del numero di questionari rilevati.

3.3.2 Uffici provinciali di censimento e intese con Province autonome di Trento e Bolzano e con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia

Agli Uffici Provinciali di Censimento, da costituire presso le Prefetture (eccetto che nelle province di Trento e Bolzano), potranno essere assegnati contributi fissi per un importo totale massimo di 7.000.000,00 euro. I criteri di riparto verranno definiti in accordo con il Ministero dell'interno.

Un contributo di importo totale massimo pari a 2.900.000,00 euro è destinato alla copertura delle spese che le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta (cui sono attribuite le funzioni di Uffici Regionali di Censimento) e la Regione Friuli Venezia Giulia (per quanto attiene alla rilevazione presso cittadini italiani di lingua slovena) sosterranno per la conduzione del censimento. I criteri di ripartizione e le scadenze di pagamento di tali contributi saranno oggetto di intese separate tra l'Istat e gli enti citati.

Le amministrazioni destinatarie dei contributi di cui al presente paragrafo tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione.

Le amministrazioni destinatarie dei contributi di cui ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. Con apposita circolare l'Istat specificherà le modalità di rendicontazione delle spese censuarie secondo criteri di contabilità analitica.

4. Modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori e rilevatori

Tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità degli uffici di censimento costituiti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni assumono rilevanza le figure dei coordinatori e dei rilevatori.

4.1. Coordinatori

I compiti affidati ai coordinatori sono:

- coadiuvare il responsabile dell'UCC nella formazione dei rilevatori;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;

COD.	D16
------	-----



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti;
- coordinare l'attività dei rilevatori per effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi di mancato recapito tramite spedizione diretta, per assicurare il recupero dei questionari compilati presso le famiglie non ancora rispondenti, per rilevare le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nella LAC e per rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate;
- assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della rilevazione;
- riferire al responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
- coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di revisione dei questionari compilati;
- controllare, tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat, le attività svolte dai rilevatori.

Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno dei Centri Comunali di Raccolta, ove costituiti in numero superiore ad uno per Comune.

Nei Comuni nei quali la popolazione determinata dall'Istat alla data del 1 gennaio 2010 è risultata inferiore a 5.000 abitanti i compiti del coordinatore sono svolti, di norma, dal responsabile dell'UCC.

I Comuni affidano l'incarico di coordinatore prioritariamente a personale dipendente oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora sia necessario reclutare il personale all'esterno mediante le modalità di cui ai precedenti punti sub a) e sub b), il Comune è chiamato al rispetto della normativa in materia di conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.

I coordinatori devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.

Ove per la selezione dei coordinatori il Comune debba ricorrere a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici e il possesso del diploma

COD.	D 16
------	------



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali.

I requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore verranno definiti in dettaglio con apposita circolare Istat.

4.2 Rilevatori

I compiti affidati ai rilevatori sono:

- partecipare alle riunioni di formazione;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat, il diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal responsabile dell'UCC;
- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi di mancato recapito tramite spedizione diretta;
- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell'UCC;
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- coadiuvare i coordinatori e l'altro personale dell'UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta;
- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in essi contenuti;
- segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore.

I Comuni affidano l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Sistema Statistico Nazionale (Sistan); c) procedure di reclutamento di personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni.

Per consentire l'efficace ricorso dei Comuni alla modalità di reclutamento dei rilevatori di cui al precedente punto b), l'Istat e gli enti del Sistan interessati stipuleranno una convenzione quadro a cui potranno accedere i Comuni che sceglieranno di ricorrere in parte o in tutto agli elenchi territoriali di rilevatori messi a disposizione da ciascuno degli enti del Sistan.

Qualora sia necessario reclutare il personale all'esterno mediante le modalità di cui ai precedenti punti sub a) e sub c), il Comune è chiamato al rispetto della normativa in materia di conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.

I rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Ove per la selezione dei rilevatori il Comune debba ricorrere a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici e il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario ovvero la documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati."

I requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di rilevatore verranno definiti in dettaglio con apposita circolare Istat.

5. Obbligo di risposta, sanzioni e trattamento dei dati

Il Censimento Generale della popolazione è inserito tra le rilevazioni a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica nel PSN 2011-2013 per le quali dovrà esser previsto l'obbligo di risposta.

Le unità di rilevazione, tenute all'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, sono quelle individuate dal presente Piano alle lettere a (famiglie), b (convivenze), c (persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti) del paragrafo 2.1. L'obbligo di risposta consiste nella compilazione, in modo completo e veritiero, dei questionari predisposti dall'Istat che saranno loro consegnati, nonché nella loro restituzione.

L'obbligo di risposta non sussiste con riferimento ai quesiti sensibili appositamente individuati nei questionari di censimento.

I soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione sono individuati, per le famiglie, nell'intestatario del foglio di famiglia e, per le convivenze, nella persona che normalmente le dirige. Il suddetto obbligo si estende anche alle informazioni relative alle persone non

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PRUS	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

abituamente dimoranti, presenti, rispettivamente, nell'alloggio o nella convivenza alla data del censimento.

L'Istat provvederà, attraverso apposita circolare, a specificare la procedura da seguire per l'accertamento da parte degli UCC delle violazioni dell'obbligo di risposta.

I dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. Le operazioni di censimento che richiedono il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A. 3 del decreto legislativo n. 196/2003).

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat. Responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, sono il Direttore Centrale dell'Istat per i censimenti generali, i responsabili degli Uffici Regionali di Censimento, degli Uffici Provinciali di Censimento, degli Uffici Comunali di Censimento. Nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza, ciascun Responsabile del trattamento:

- assicura il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli artt. 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- designa incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi e secondo le modalità indicate all'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborano al trattamento, impartendo loro istruzioni scritte, dirette a garantire il buon andamento delle attività censuarie ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico, e vigilando sul loro operato;
- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le misure di sicurezza di natura tecnica, logistica ed organizzativa idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta;
- garantisce l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COD.	D16
------	-----



6	PNEJ	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

I responsabili degli Uffici Comunali di Censimento assicurano, inoltre:

- che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Specifiche indicazioni sui comportamenti e sulle misure da adottare per garantire la conformità delle operazioni censuarie alla normativa in materia di protezione dei dati personali saranno fornite dall'Istat nell'ambito delle circolari e delle istruzioni indirizzate agli organi di censimento e agli altri soggetti coinvolti nella rilevazione e in sede di formazione.

6. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

6.1. Diffusione

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, con l'unica esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, lett. c del d.l. 31.05.2010 n. 78 cit. Allo scopo di rendere al Paese con tempestività l'informazione prodotta, la diffusione dei dati sarà effettuata dall'Istat secondo i tempi e le modalità di seguito indicate:

- primi risultati per provincia e per comune, da diffondere entro il 31 marzo 2012;
- dati definitivi per la quantificazione della popolazione legale per comune, da ufficializzare attraverso apposito D.P.R. ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.l. 31.05.2010 n. 78 cit., entro il 31 dicembre 2012;
- dati definitivi relativi a tutte le variabili, da diffondere entro il 31 maggio 2014.

La diffusione dei primi risultati per la generalità delle province e dei comuni sarà effettuata dall'Istat utilizzando le informazioni e i dati contenuti nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e registrati a cura di ciascun Ufficio Comunale di Censimento a conclusione della revisione dei questionari restituiti in forma cartacea.

La diffusione dei dati definitivi sarà eseguita dall'Istat utilizzando in prevalenza strumenti informatici (data warehouse), riservando alla pubblicazione su supporto cartaceo solo approfondimenti su argomenti tematici. I contenuti informativi e le procedure di rilascio dei dati definitivi saranno specificate nel Piano di diffusione dei dati definitivi che sarà reso disponibile dall'Istat entro il 28 febbraio 2012.

Ai Comuni con popolazione determinata dall'Istat al 1 gennaio 2010 non

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

inferiore a 150.000 abitanti sarà consentito, a determinate condizioni fissate in apposita circolare, di registrare a propria cura i dati dei questionari di censimento e di diffondere alcuni dati censuari provvisori, secondo le modalità previste dal Piano di diffusione dei risultati provvisori adottato dall'Istat entro luglio 2011. La diffusione dei risultati provvisori da parte del Comune dovrà avvenire dopo il 31 marzo 2012 e comunque in data successiva a quella della diffusione dei primi risultati da parte dell'Istat. La scadenza ultima di diffusione dei risultati provvisori da parte del Comune non potrà essere successiva al 31 luglio 2012.

6.2. Comunicazione

Ai sensi dell'art. 50 del D.l. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 30.07.2010 la comunicazione dei dati censuari a titolo gratuito e su supporto informatico, viene effettuata come di seguito specificato.

Agli enti del Sistema Statistico Nazionale, la comunicazione dei dati censuari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa in materia di riservatezza, è effettuata dall'Istat in conformità alle previsioni di cui all'art. 50 sopracitato e secondo le modalità previste dall'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica svolti nell'ambito del Sistema statistico nazionale e dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9 del Comstat.

Per quanto concerne gli organismi di censimento, i dati elementari privi di identificativi relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, vengono comunicati, previa richiesta all'Istat, nel rispetto di quanto stabilito dal sopracitato articolo 50 e dalla normativa in materia di trattamento di dati personali a scopo statistico.

Con apposita circolare l'Istituto provvederà a fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità e ai tempi di comunicazione dei dati censuari.

7. Confronto tra censimento e anagrafe

L'attività di confronto tra risultati del censimento e dati anagrafici consiste nel verificare che tutti gli individui componenti la famiglia e la convivenza siano presenti nella Lista Anagrafica Comunale aggiornata all'8 ottobre 2011 e nel corrispondente questionario di famiglia o di convivenza compilato, nonché nel conteggiare e registrare le eventuali differenze riscontrate. Il confronto contestuale consente anche di produrre per ciascun Comune un bilancio ad hoc che ne sintetizzi i risultati in modo certificato dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

L'aggiornamento della Lista Anagrafica Comunale all'8 ottobre 2011 sarà effettuato dai Comuni secondo modalità e tempi che saranno comunicati dall'Istat con apposita circolare. A conclusione della rilevazione censuaria, e secondo le tempistiche definite in apposita circolare, gli UCC dovranno rendere disponibile all'Istat, mediante caricamento su SGR, il bilancio ad hoc contenente gli esiti del confronto tra censimento e anagrafe e formato da due quadri di sintesi. Il primo riporterà le informazioni relative a;

- numero totale di fogli di famiglia e di convivenza compilati al censimento e numero totale di schede anagrafiche presenti in anagrafe comunale all'8 ottobre 2011;
- numero di fogli di famiglia e di convivenza compilati al censimento distinguendo tra quelli cui corrispondono perfettamente schede anagrafiche delle stesse famiglie e/o delle stesse convivenze e quelli in cui tale corrispondenza non sussiste;
- schede anagrafiche di famiglia e/o di convivenza cui non corrisponde alcun foglio di famiglia e/o di convivenza;
- i due saldi rilevanti del confronto per famiglie, riguardanti il numero complessivo di posizioni relative a famiglie e convivenze da assoggettare alle operazioni post-censuarie di accertamento da parte dell'Ufficio di anagrafe del comune ai fini della eventuale loro iscrizione o cancellazione dal registro di popolazione.

Il secondo quadro riporterà gli esiti del confronto per numero di individui, distinguendo tra residenti in famiglia o in convivenza, per sesso e per cittadinanza. Esso riporterà le informazioni di riepilogo prima assumendo come base di riferimento il numero di persone censite al 9 ottobre 2011, in modo da pervenire al saldo delle persone censite e non iscritte in anagrafe, e poi assumendo come base di riferimento il numero delle persone iscritte in anagrafe all'8 ottobre 2011, in modo da pervenire al saldo delle persone iscritte in anagrafe ma non censite per irreperibilità.

Inoltre, il secondo quadro del bilancio ad hoc conterrà ulteriori informazioni di riepilogo relative al numero di persone censite come dimoranti abitualmente e iscritte in anagrafe ad un indirizzo diverso dello stesso Comune; al numero di persone censite di ufficio perché temporaneamente assenti; al numero di persone censite d'ufficio a seguito di violazione dell'obbligo di risposta; al numero di persone erroneamente censite più di una volta.

Le informazioni di riepilogo riportate nel secondo quadro del bilancio ad hoc consentiranno di conteggiare il numero di individui da sottoporre a revisione post-censuaria dell'anagrafe, come somma di quelli iscritti in anagrafe, ma irreperibili al censimento, e di quelli censiti, ma non iscritti in anagrafe.

I bilanci ad hoc compilati dai Comuni verranno validati dall'Istat contestualmente al processo di determinazione della popolazione legale. Gli UCC trasferiranno poi i risultati del confronto censimento anagrafe ai corrispondenti Uffici comunali di anagrafe che potranno procedere alle

COD.	D16
------	-----



6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

operazioni di revisione dei registri locali di popolazione successivamente alla chiusura del censimento. Tale trasferimento riguarderà gli elenchi nominativi relativi a: individui censiti come dimoranti abitualmente e iscritti in anagrafe; individui censiti come dimoranti abitualmente e iscritti in anagrafe ad un indirizzo diverso dello stesso Comune; individui risultati irreperibili al censimento sebbene iscritti in anagrafe; individui censiti come dimoranti abitualmente, ma non iscritti in anagrafe all'8 ottobre 2011.

I Comuni, in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 recante "Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente", effettuano l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte in occasione del Censimento generale della popolazione e appositamente trasmesse dall'Istat agli Uffici comunali di anagrafe. Tali operazioni dovranno avvenire secondo modalità e tempi disposti dall'Istat d'intesa con il Ministero dell'interno, le quali saranno comunicate agli Uffici comunali di anagrafe mediante apposita circolare.

IL PRESIDENTE

Enrico Giovannone

2° ORIGINALE

COD.	D16
------	-----



DELIBERAZIONE

6	PRES	18 FEB. 2011
NUM	AREA	DATA

Istituto Nazionale di Statistica
IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

+++

Dell'avvenuta adozione del Piano Generale sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e lo stesso sarà reso disponibile per la diffusione sul sito dell'Istat www.istat.it.